



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO**

In Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

(omissis)

**DICHIARA** l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di: **MAX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**, con sede ad **Ascoli Piceno via Salaria Km 169+400 snc, P. IVA 02169030448, AP-198114,;**

**NOMINA** Giudice Delegato **la dott.ssa Francesca Calagna;**

**NOMINA** Curatore il dott. **Enrico Diomedi** (con studio in Via Dell'aspo n. 1 - Ascoli Piceno);

**ordina** al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

**stabilisce** il giorno **2 ottobre 2026 ore 9,45** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

**assegna** il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa** i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

**segnala** al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

**dispone** la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

**dispone** che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

**Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ascoli Piceno in data 17.04.2026, su relazione del Giudice Dott.ssa Francesca Calagna, Estensore.**

PRESIDENTE f.to Dott. Raffaele Agostini

GIUDICE Rel. f.to Dott.ssa Francesca Calagna

GIUDICE f.to Dott.ssa Noemi Martini

Il Funzionario Giudiziario: f.to Dott.ssa Adriana Cavoletti

Depositata telematicamente oggi 08.05.2026



F.TO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
 Dott.ssa Adriana Cavoletti

Per estratto conforme  
 Ascoli Piceno, 08.05.2026

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
 Dott.ssa Adriana Cavoletti